



Allegato A

Legge regionale 13 novembre 2025, n. 29 “Disposizioni in materia di Cooperative di Comunità per il Lavoro e la Produzione”

Linee guida per l’iscrizione nel Registro delle Cooperative di Comunità per il Lavoro e la Produzione e modalità di gestione del medesimo

1. FINALITÀ ED OGGETTO DEL REGISTRO

1. Ai procedimenti di iscrizione nel e cancellazione dal Registro nonché alla relativa gestione si applicano:

-il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel testo consolidato;

-la legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;

-il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel testo vigente;

-la legge 30 giugno 2003, n. 196 nel testo vigente;

-il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nel testo vigente;

-il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 nel testo vigente;

-il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, nel testo vigente;

- il Decreto Legislativo 2 agosto 2002 n. 220.

2. La Regione, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile delle comunità locali con particolare riferimento a quelle situate nelle aree montane, interne e urbane con fenomeni di impoverimento, riconosce e promuove il ruolo e la funzione delle Cooperative di Comunità per il Lavoro e la Produzione per il sostegno economico e sociale che le stesse svolgono per il territorio di riferimento.

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della Legge regionale 13 novembre 2025, n. 29 recante “Disciplina delle Cooperative di Comunità per il Lavoro e la Produzione ed ulteriori disposizioni”, presso il Servizio Attività Produttive del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive, è istituito il Registro delle Cooperative di Comunità per il Lavoro e la Produzione, d’ora innanzi, *breviter*, Cooperative di Comunità.

4. Il Servizio Attività Produttive del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive della Regione Abruzzo è l’unità organizzativa competente per i procedimenti di cui al comma 1.

5. Le presenti Linee Guida recano la disciplina del procedimento di iscrizione e cancellazione dal Registro nonché le modalità di gestione dello stesso, nel rispetto dei principi, disposizioni e requisiti contenuti nella L.R. n. 29/2025.

2. DEFINIZIONI

1. Per Aree montane e interne, s'intende il territorio che si caratterizza per almeno uno dei seguenti criteri:
 - a. ricadente in uno o più comuni montani di cui alla L. R. n. 10/2008;
 - b. ricadente in uno o più comuni classificati aree interne nel Documento di Strategia Nazionale per lo sviluppo delle aree interne (c.d. SNAI): mappatura nazionale aree interne del 2020 e 2021-2027.
2. Per altri particolari contesti, quali aree metropolitane o periferie urbane e periurbane, caratterizzati da minore accessibilità sociale, economica e di mercato, che si traduca in rarefazione dei servizi, dispersione scolastica e presenza di marginalità sociali, s'intende il territorio:
 - a. ricadente in una delle "aree urbane funzionali abruzzesi" (Sistema Urbano Teramo-Val Vibrata-Costa Teramana; Sistema Urbano di Pescara; Sistema Urbano di Chieti; Sistema Urbano di Lanciano; Sistema Urbano L'Aquila; Sistema Urbano di Sulmona; Sistema Urbano di Avezzano; sistema Urbano di Vasto) individuate nel documento denominato "Strumento di approfondimento per definire la configurazione geografica delle Strategie Territoriali" allegato al Piano Operativo FESR Abruzzo, per l'attuazione delle Strategie Territoriali previste dall' Obiettivo di Policy 5 della politica di coesione 2021-2027 (Reg. UE 2021/1060), "Un'Europa più vicina ai cittadini", di cui all'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta Regionale n. 102 del 15-02-2024;
 - b. ricadente in uno o più comuni colpiti da eventi eccezionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale nei due anni precedenti la domanda di iscrizione e per i comuni colpiti dagli eventi sismici degli anni 2009 e 2016.
3. Per Comunità locali di riferimento: s'intende il territorio compreso in un Comune, eventualmente esteso ai soli Comuni limitrofi o a parte di essi amministrativamente o geograficamente riconoscibili, in una Circostrizione prevista dagli Statuti dei Comuni stessi estesa ad altre aree limitrofe oppure in un'Associazione di Comuni.

3. SOGGETTI DESTINATARI

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della L.R. n. 29/2025:
 - a. sono riconosciute Cooperative di Comunità per il lavoro e la produzione le società cooperative:
 - a.1 costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile;
 - a.2 iscritte All'albo di cui all'articolo 2512 del codice civile ed all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile;
 - a.3 parimenti, i consorzi costituiti come società cooperative e reti d'impresa aventi la base sociale formata prevalentemente da società cooperative e enti e società a scopo mutualistico, ancorché operanti in diverse aree o ambiti territoriali della Regione Abruzzo;
che, valorizzando il capitale umano, sociale, culturale e ambientale di una comunità territoriale definita,
 - b. perseguono lo sviluppo di attività economiche sostenibili finalizzate:
 - b.1 alla produzione di beni e servizi;

b.2 al recupero di beni ambientali e monumentali;
b.3 alla creazione di offerta di lavoro o all'acquisto collettivo di beni e servizi di interesse generale;
anche con la soddisfazione di bisogni della comunità medesima e con lo scopo di migliorarne la qualità sociale ed economica della vita.

2. Le Cooperative di Comunità, in virtù dello scambio mutualistico che realizzano, possono essere costituite quali cooperative di produzione e lavoro, di utenza, di supporto, sociali o miste.

3. Le Cooperative di Comunità realizzano in tutti i casi in misura significativa anche se non prevalente, una delle attività di interesse generale previste dall'art. 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 recante *Revisione della disciplina in materia di impresa sociale*.

4. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. Possono iscriversi nel Registro le società cooperative in possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere costituite ai sensi degli artt. 2511 e seguenti del codice civile;
- b. essere iscritte all'albo di cui all'articolo 2512 del codice civile ed all'articolo 233 *sexiedecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile;
- c. aver depositato presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, il regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142;
- d. essere iscritte ed attive nel Registro delle Imprese tenuto dalla competente C.C.I.A.A.;
- e. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo e non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- f. essere in regola con gli adempimenti di legge relativi alla revisione della cooperativa di cui al D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 oppure averne fatto richiesta;
- g. avere sede legale ed operativa nel territorio della Regione Abruzzo;
- h. operare nelle aree previste dall'articolo 2;
- i. aver previsto nell'atto costitutivo:
 1. la qualifica di Cooperativa di Comunità per il Lavoro e la Produzione oltre la denominazione sociale tipica;
 2. la delimitazione dell'ambito territoriale di riferimento e i requisiti di appartenenza o di collegamento dei soci allo stesso;
 3. le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514, primo comma, del codice civile.
- j. aver previsto nello statuto:
 1. il perseguimento dello scopo previsto dall'articolo 2 della L.R. n. 29/2025;
 2. lo svolgimento di attività o servizi, di cui almeno una, in misura significativa anche se non prevalente, tra quelle previste dall'articolo 2 del D. Lgs. n. 112/2017.

5. PROCEDIMENTO PER L'ISCRIZIONE

1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, il legale rappresentante della Cooperativa di Comunità presenta formale istanza di iscrizione, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

1.1 L'istanza è resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal legale rappresentante e contiene l'indicazione di:

- codice fiscale e numero di Partita Iva;
- numero di iscrizione al registro delle imprese;
- sede legale risultante dal certificato CCIAA;
- assenza di fallimento, liquidazione, concordato preventivo e di un procedimento in corso per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- Comune di operatività prevalente o l'ambito territoriale della comunità locale di riferimento;
- elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche sociali;
- la presenza nella compagine sociale di persone fisiche soci comunitari nella misura almeno del 50%;
- estremi delle autorizzazioni e/o iscrizioni prescritte per legge per avviare o attuare l'attività;
- regolarità dei versamenti previdenziali ed applicazione integrale dei contratti collettivi di settore per gli addetti, sottoscritti dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative;
- insussistenza di sanzioni in materia di lavoro, previdenziale assicurativa e fiscale e l'assenza di contestazioni e procedure non conciliabili in via amministrativa;
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023 e di ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione nonché l'assenza di provvedimenti interdittivi da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

1.2 L'istanza deve essere corredata, inoltre, dalla seguente documentazione:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto registrati;
- copia della visura camerale;
- copia dell'elenco soci oppure un estratto del libro dei soci;
- copia del Regolamento interno ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142;
- copia del verbale dell'ultima revisione annuale munito delle sottoscrizioni del Revisore e del legale rappresentante della Cooperativa di Comunità;
- copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, di cui agli articoli 2428, 2429 del codice civile; se presenti e/o se dovute;
- relazione sull'attività già svolta o che la Cooperativa intende svolgere per la comunità locale di riferimento mediante la valorizzazione del capitale umano, sociale, culturale e ambientale per la realizzazione dei bisogni della collettività e il miglioramento della qualità sociale ed economica.

2. Per le Cooperative che operano nei territori previsti dall'articolo 2, comma 2, lett. a, l'istanza deve contenere una planimetria raffigurante l'ambito territoriale di riferimento eventualmente esteso anche a più Comuni limitrofi e il numero di abitanti ivi insediato e deve essere corredata da una relazione che descriva la minore accessibilità sociale, economica e di mercato dell'ambito territoriale di riferimento che si traduca in rarefazione dei servizi, dispersione scolastica e presenza di marginalità sociali.

3. Le istanze e la documentazione a corredo sono presentate, esclusivamente, tramite invio a mezzo posta elettronica certificata alla casella di posta elettronica certificata della Regione Abruzzo. Ogni altra indicazione tecnica nonché i facsimili della modulistica, sono pubblicizzati attraverso il e resi disponibili nel portale istituzionale regionale.

4. Conclusa con esito positivo l'istruttoria curata dal responsabile del procedimento e previa proposta dello stesso, il dirigente del Servizio Attività Produttive dispone con proprio atto l'accoglimento dell'istanza e l'iscrizione nel Registro.

4.1 Nei casi di domanda o documentazione carente o incompleta, il responsabile del procedimento richiede all'istante la presentazione di chiarimenti o di integrazioni documentali che dovranno essere forniti entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dall'avvenuta ricezione della richiesta. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso fino alla data di ricezione dei chiarimenti o delle integrazioni richieste. Decorso infruttuosamente detto termine, il dirigente decide sulla base dei documenti presentati.

5. Il mancato possesso di uno o più requisiti previsti dall'articolo 4 delle presenti Linee Guida, comporta il rigetto dell'istanza.

5.1 Il responsabile del procedimento comunica all'istante il preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/1990, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, assegnando al medesimo il termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

5.2 Il termine di conclusione del procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine assegnato.

5.3 Valutate le osservazioni e l'eventuale documentazione prodotte dall'istante, il responsabile del procedimento conclude la fase istruttoria ed il dirigente, previa proposta di quest'ultimo, dispone l'accoglimento o il rigetto dell'istanza.

5.4 In caso di diniego d'iscrizione, i soggetti interessati possono presentare una nuova domanda di iscrizione.

6. Il termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni.

6. EFFETTI DELL'ISCRIZIONE

1. A decorrere dall'anno 2026, l'iscrizione nel registro è condizione per accedere a contributi ed incentivi regionali o altri interventi individuati, determinati dalla Regione.

2. L'iscrizione nel Registro consente l'utilizzo della denominazione "Cooperativa di Comunità per il Lavoro e la Produzione della Regione Abruzzo".

3. In attuazione di quanto previsto all'art. 5, comma 1, della L.R. 29/2025, il Registro può essere inoltre utilizzato dalla Regione per promuovere la funzione della cooperazione di comunità per il sostegno economico e sociale che le Cooperative di Comunità svolgono per il territorio di riferimento nonché supportarne il carattere multifunzionale delle attività.

4. L'iscrizione nel Registro non esonera la Cooperativa di Comunità dall'obbligo di acquisire prima dell'avvio delle attività o servizi, autorizzazioni, licenze, concessioni, assensi della Pubblica Amministrazione prescritti nella specifica materia dalla normativa nazionale e regionale.

7. COMUNICAZIONE VARIAZIONI ESSENZIALI

1. Le Cooperative di Comunità iscritte nel Registro devono comunicare, tempestivamente e comunque entro il termine di 60 giorni dall'evento, ogni modifica intervenuta dopo la presentazione dell'istanza o dopo l'iscrizione, e precisamente:

- la messa in liquidazione o scioglimento;
- la variazione del legale rappresentante e dei soggetti che ricoprono cariche sociali;
- la variazione della denominazione sociale;
- le modifiche dello statuto;
- il trasferimento della sede.

8. OBBLIGO DICHIARATIVO ANNUALE

1. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel Registro, le Cooperative di Comunità trasmettono entro il 30 settembre di ogni anno:

- a. dichiarazione del legale rappresentante attestante il permanere e la sussistenza dei requisiti previsti all'articolo 4 per l'iscrizione nel Registro;
- b. relazione di cui all'articolo 2545 del codice civile dell'assemblea della Cooperativa di Comunità, con esplicita indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dei benefici o di altre utilità per il territorio o la comunità di riferimento.

2. Nel caso in cui la relazione al bilancio e/o la eventuale nota integrativa prevedano già al proprio interno un'apposita sezione dedicata al rapporto con la comunità locale ed al suo coinvolgimento, non è necessario allegare la relazione di cui al comma 1, lettera b.

3. La mancata comunicazione di modifiche e/o l'inadempimento degli obblighi annuali sono motivo di cancellazione dal Registro.

4. Il termine per la conclusione del procedimento di verifica delle modifiche e dell'esatto adempimento degli obblighi annuali, è pari a novanta giorni. Nel caso di conclusione del procedimento con esito negativo, il dirigente, previa proposta del responsabile del procedimento, dispone con apposito provvedimento la cancellazione dal Registro secondo termini e modalità previsti nell'art. 9.

9. CANCELLAZIONE: PRESUPPOSTI E PROCEDIMENTO

1. La cancellazione dal Registro è disposta nei seguenti casi:

- a. istanza di cancellazione della Cooperativa di Comunità iscritta;
- b. perdita dei requisiti di cui all'articolo 4;
- c. inottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione di cui ai commi all'articolo 8.

2. Al verificarsi delle ipotesi di cui alle lett. b. e c. del comma 1, il responsabile del procedimento avvia, secondo termini e modalità di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento di cancellazione dandone comunicazione per iscritto alla Cooperativa di Comunità ed assegnando alla medesima un termine di trenta giorni per la

presentazione di documenti e memorie.

3. Decorso infruttuosamente detto termine o nei casi di documenti ritenuti insufficienti o non pertinenti nonché per mancato accoglimento dei motivi adottati dalla Cooperativa di Comunità, il dirigente dispone la cancellazione con motivato provvedimento, previa proposta formulata dal responsabile del procedimento.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è pari a novanta giorni.

10. MODALITÀ DI GESTIONE DEL REGISTRO

1. Nel Registro sono annotati gli elementi essenziali della Cooperativa di Comunità, la descrizione sintetica dell'oggetto sociale, la sede, l'anno di costituzione, gli estremi del provvedimento di iscrizione e di cancellazione.

2. All'atto dell'iscrizione è attribuito un numero progressivo di identificazione che corrisponde al collegato fascicolo contenente la documentazione.

11. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

1. Il Registro ed i relativi documenti sono pubblici e pubblicati nel sito istituzionale della Regione Abruzzo, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

2. Al trattamento dei dati si applicano le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel testo consolidato e di cui alla legge 30 giugno 2003, n. 196 nel testo vigente.